

**Il GdP di Lecce si pronuncia sugli obblighi vaccinali  
(Giudice di Pace di Lecce, sent. 19 febbraio 2024, n. 5342)**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Sezione 01

Il Giudice di Pace di Lecce Dott. LUIGI PIRO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3345 / 2023 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte istante: XXXXX e dif. dall'Avv. XXXXXXXX

E

Controparte: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE (ADS80018710) rappr. e dif. dall'Avv. XXXXXXXX

Controparte: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (13756881002)

Controparte: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE (ADS80018710)

Sulle precisate conclusioni delle parti come in atti, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo di cui veniva data lettura all'udienza dell'11.Ott.2023.

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

Ai sensi dell'art. 132 2° co n° 4) per come novellato dall'art. 45 co 17 della legge 69/2009. si omette lo svolgimento del processo e si espongono le ragioni della decisione in maniera concisa.

- RAGIONI DELLA DECISIONE -

Parte ricorrente impugna avviso di addebito notificatogli in data XXXXXX da AER contrassegnato dal n° XXXXXX. La violazione afferiva alla mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 quater del D.L. n° 44/2021.

Si costituiva l'avvocatura dello Stato rappresentante ex lege del Ministero della Salute che prendeva posizione in ordine alla domanda e formulava le proprie difese allegando documentazione volta a confutare quanto eccepito, dedotto e concluso da parte del ricorrente.

Trattandosi di questioni di mero diritto, non si richiedeva l'espletamento di alcuna attività istruttoria, per cui la causa veniva sostanzialmente decisa mediante la disamina degli atti e delle allegate prospettazioni delle norme di natura strettamente giuridica.

La domanda è fondata per cui deve essere accolta.

La legge impositiva di un trattamento sanitario, in effetti ed in astratto non è incompatibile con l'art. 32 cost. purché il trattamento sia diretto non solo a migliorare ovvero preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare quello degli altri e non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze "che appaiono normali e pertanto tollerabili" ( si veda Cass. Numero 258/1994 e n° 307/1990).

Ebbene al di là delle pronunce del Consiglio d'Europa che ha avuto occasione di occuparsi della tematica della vaccinazione covid con la risoluzione 2361 del 2021 e di decisioni, invece contrarie, a parere di questo giudice appaiono decisive le circostanze ormai conclamate virgola che il non vaccinato a prescindere dalle decisioni relative all'età non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto ai soggetti vaccinati provvisti di green pass perché l'idoneità dei vaccini ( quale strumento di prevenzione del contagio) non solo non è pari o vicino al 100% ma si è di fatto rivelata prossima allo zero. Si veda tribunale di Napoli 03/ 2023.

D'altra parte, i vaccini anti covid autorizzati per la prevenzione della malattia covid-19 che poi si è visto essere inefficace anche per prevenire la malattia, non potevano essere imposti ai cittadini. Il tribunale di Catania sezione lavoro con la sentenza del 14 Marzo 2022 ha ribadito che: "sebbene non si ignori che l'impianto del D.L. 44/2021 si è ispirato alla finalità di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, nell'ambito di una situazione emergenziale e del tutto straordinaria, le conseguenze che esso implica nella sfera del dipendente non vaccinato e che si sono irrigidite a seguito delle modifiche apportate all'originaria formulazione del decreto, appaiono eccessive e sproporzionatamente bilanciate nell'ottica della necessaria considerazione degli altri valori costituzionali coinvolti tra cui, tra i primi, la dignità della persona, bene protetto da plurime previsioni della carta costituzionale".

Sebbene la legge possa prevedere l'obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari, sono rarissimi ed ancorati a precisi presupposti i casi in cui l'ordinamento consente la possibilità di eseguirli contro la volontà della persona (esempio: trattamento sanitario obbligatorio) valendo da sempre il principio che gli accertamenti ed i trattamenti obbligatori debbano essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.

A conferma di ciò la considerazione che il legislatore ha previsto l'obbligo di trattamento sanitario solo come eccezione rispetto al principio nella libera determinazione dell'individuo in materia sanitaria e non solo di cui è alta rappresentazione l'art. 32 della costituzione.

Alla luce di tali considerazioni la domanda deve essere accolta nel mentre si reputa la sussistenza di gravi e giustificate ragioni per provvedere alla totale compensazione delle spese di lite a causa della scarsa entità del valore della controversia.

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da XXXXXXXXX nei confronti di AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla avviso di addebito n° XXXXXXXX con ogni relativa conseguenza di legge.

Spese compensate.

Così deciso in Lecce oggi, 11.10.2023